

Allegato alla deliberazione n.74 del 18 giugno 2003

COMUNE DI JESOLO

**DISCIPLINARE PROCEDURE PER
L’AFFIDO FAMILIARE**

COMUNE DI JESOLO

DISCIPLINARE PROCEDURE PER L’AFFIDO FAMILIARE

Art.1

L’ULSS N. 10, d’ intesa con i Comuni del Territorio, promuove l’Affido Familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nella impossibilità di assicurarle. Rende così operante l’art.2 della Legge 4 maggio 1983 n.184, che prevede “il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un’altra famiglia, possibilmente con figli minori, o una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurarli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione”.

Art.2

Ispirandosi a questi criteri i servizi sociali territoriali dell’ULSS propongono l’Affido Familiare all’Amministrazione Comunale “previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12” (art.4 L.184/83).

Il Sindaco provvede con ordinanza a disporre l’Affidamento Familiare.
“Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il Tribunale per i Minorenni”. (art.4 L.184).

Art.3

L’affido familiare viene realizzato dai servizi competenti dell’Azienda ULSS attraverso una progettualità condivisa, il cui compito primario è garantire al minore e alla sua famiglia una risposta globale ed efficace.

La complessità metodologica richiesta dall’affido familiare presuppone la messa in rete dei servizi socio sanitari e la distinzione tra l’equipe e/o operatori che ha in carico i minori e la famiglia affidataria e l’equipe e/o operatori che segue la famiglia d’origine con un progetto di recupero della stessa, al fine di permettere il rientro in famiglia del minore.

La realizzazione dell’affido dovrà essere perseguita attraverso momenti di coordinamento tra l’equipe e/o gli operatori impegnati.

Art.4

La procedura ordinaria per l’effettuazione dell’affido familiare sarà la seguente:

- a) Accertamento da parte dei Servizi Sociali territoriali dell’ULSS di temporanea non idoneità dei familiari alle cure verso un minore;
- b) Valutazione da parte dei Servizi Sociali territoriali dell’ULSS della recuperabilità della famiglia di origine e dei tempi necessari;
- c) Consenso degli esercenti la potestà all’affidamento, sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e delle famiglie d’origine del minore (nel caso di affidamento consensuale), provvedimento del Tribunale per i Minorenni (nel caso di affidamento giudiziario);
- d) Formulazione di un progetto individualizzato che stabilisca:
 - ◆ Obiettivi che si propone l’Affido riguardo ai bisogni del minore;
 - ◆ Tempi e modi per il recupero della famiglia naturale del minore;
 - ◆ Tempi di presumibile durata dell’Affido;
 - ◆ Modalità di sostegno del minore e della famiglia affidataria;

- ◆ Frequenza e modalità dei rapporti tra minore e famiglia d'origine;
- ◆ Tempi per la verifica.

e) In caso di affido consensuale, disposizione del provvedimento di affido da parte del Sindaco del Comune di residenza del minore, sulla base di relazione dettagliata da parte dei Servizi Sociali territoriali dell'ULSS, previa acquisizione del consenso scritto da parte dei genitori, e sottoscrizione di impegno degli affidatari, sempreché non esista un provvedimento da parte del Tribunale per i minorenni.

Art.5

L'Amministrazione comunale si impegna a:

- a) Corrispondere al nucleo affidatario (persona singola, famiglia e/o gruppo famiglia), su proposta del Servizio Sociale territoriale dell'ULSS, per ogni minore affidato e per tutto il periodo di durata dell'affidamento, un contributo economico mensile per il mantenimento del minore pari ad €516,46. Tale somma potrà essere aumentata qualora l'affidatario documenti notevoli spese vive di mantenimento, cura, educazione del minore.
L'Amministrazione Comunale potrà richiedere alla famiglia di origine, in relazione alla condizione economica una quota di partecipazione. Resta inteso che per garantire alla famiglia affidataria la tranquillità educativa, tutto il rapporto economico con la famiglia è di competenza dell'Amministrazione stessa.
- b) Provvedere alla stipula di un contratto di assicurazione mediante il quale il minore ed il nucleo ospitante siano garantiti dai danni e incidenti subiti o provocati durante il periodo dell'affidamento.

Possono essere disposte varie tipologie di affidamento familiare:

- ◆ a "tempo pieno";
- ◆ a "tempo parziale"
- ◆ per una parte della giornata o della settimana
- ◆ per un tempo breve e prestabilito.

Per gli affidamenti a "tempo parziale", il Comune corrisponderà il contributo e provvederà all'onere conseguente alla stipula assicurativa proporzionalmente al tempo di permanenza del minore in affido.

Art.6

Gli affidatari si impegnano a:

- a) provvedere alla cura, al mantenimento e all'educazione del minore in affido, instaurando un clima affettivo che ne favorisca la crescita;
- b) mantenere valide condizioni ambientali;
- c) assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione e ai rapporti con la famiglia d'origine;
- d) assicurare la collaborazione seguendo le indicazioni dell'Equipe che segue l'affidamento, nel rispetto anche di eventuali prescrizioni dell'autorità Giudiziaria;
- e) rispettare orari e modalità dei rapporti tra minori in affidamento e i suoi familiari stabiliti dai servizi;
- f) assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia d'origine.

Art.7

Le famiglie d'origine saranno seguite dai Servizi Sociali territoriali dell'ULSS affinché si impegnino a:

- a) collaborare con gli operatori psico-sociali e con gli affidatari per il buon andamento dell'affidamento;
- b) rispettare orari e durata degli incontri con il minore stabiliti dagli operatori nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.